

## ***Sanzione omessa compilazione quadro RW***

Ci riferisce in particolare alla previsione contenuta nell'art. 7-quater, comma 23, del D.L. n. 193/2016, con il quale è stata introdotta al comma 3 dell'art. 4 D.L. 167/1990 un'ulteriore causa di esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale che riguarda gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta esaminato, ossia i cosiddetti immobili "statici" per i quali, per l'appunto, non siano intervenute modifiche di proprietà, di diritti reali ecc....).

Pertanto, per effetto di questa disposizione normativa, le persone fisiche residenti dovranno liquidare e versare l'imposta (IVIE) anche se saranno esonerati dagli adempimenti riguardanti il monitoraggio fiscale.

Ne consegue che, in caso di omessa compilazione del quadro RW per la componente immobiliare, non potranno essere più applicate le sanzioni ai fini del monitoraggio mentre resteranno dovute le imposte, gli interessi e le sanzioni connessi con il mancato versamento dell'imposta patrimoniale.

Nessuna specifica decorrenza è prevista dalla disposizione, per cui dovrebbe farsi riferimento al 3 dicembre 2016, ossia il giorno in cui è entrata in vigore la Legge n. 225 del 01.12.2016 che ha convertito con modificazioni il D.L. 193/2016 inserendo, fra l'altro, la novità in commento.

Ne consegue che l'esonero si applica a partire dal periodo di imposta 2016 (dichiarazione 2017) e tuttavia il regime sanzionatorio relativo alle omissioni dichiarative commesse sul punto anche precedentemente a tale periodo di imposta è regolato dal principio del favor rei che stabilisce che le sanzioni connesse all'omissione di un adempimento abrogato sono retroattivamente cancellate.